



# Città di Rionero in Vulture

Provincia di Potenza

Medaglia d'Argento al Merito Civile - Città per la Pace

Via Raffaele Ciasca, 8 – 85028 Rionero in Vulture  
P.I. 00778990762 - C.F. 85000990763  
Tel. 0972 729111 / Fax 0972 729221 n. verde 800604444  
[www.comune.rioneroinvulture.pz.it](http://www.comune.rioneroinvulture.pz.it)  
[protocollo@comune.rioneroinvulture.pz.it](mailto:protocollo@comune.rioneroinvulture.pz.it)

COPIA

## SINDACO

## ORDINANZA

<b>Reg. N. Gen.</b>	<b>78 del 02/07/2024</b>	<b>Reg. N. Servizio 12 del 02/07/2024</b>
<b>OGGETTO</b>	<b>DISCIPLINA PER LA TUTELA DELLA QUIETE DEI CITTADINI E DELLA VIVIBILITÀ DELLE AREE URBANE E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SONORI.</b>	

### Il Sindaco

#### PREMESSO che:

- le attività di somministrazione alimenti e bevande, se svolte nel pieno rispetto delle norme di legge e delle regole di buon vicinato, possono rivestire anche una funzione sociale, oltre che economica, contribuendo con la loro presenza alla sicurezza e alla valorizzazione della città e costituire un elemento importante per lo sviluppo turistico del territorio;
- tali attività possono però costituire anche una causa diretta o mediata di disturbo e disagio per i turisti e cittadini residenti nelle aree interessate, in particolare nelle ore serali e notturne;
- durante il periodo estivo si registra costantemente una contrapposizione tra le esigenze dei titolari delle attività e degli avventori rispetto a quelle dei cittadini residenti soprattutto del centro della città.

**RILEVATO che** nelle passate stagioni estive numerosi cittadini hanno fatto ricorso alle autorità di pubblica sicurezza in orario notturno e non di rado denunciato anche formalmente situazioni di disturbo alla quiete a causa delle emissioni sonore provenienti da alcune attività con livelli presumibilmente ben oltre i limiti imposti dalle vigenti norme in materia.

#### CONSIDERATO che:

- la maggiore esigenza di tutela, sia sotto il profilo della quiete pubblica sia sotto quello del decoro urbano, si manifesta in particolare nella stagione estiva e nell'area cittadina compresa tra Via Galliano, Via Brindisi, Via Giardini, Villa Catena, Via N. Sauro, Piazza Fontana Grande, Piazza XX Settembre e Piazza G. Fortunato, per l'alta densità abitativa, la natura e la distribuzione dell'abitato e l'elevata concentrazione di pubblici esercizi;
- pur essendo inevitabilmente imposto agli abitanti del centro della città elevare la soglia dell'ordinaria tollerabilità rispetto ai rumori imputabili alla presenza e al vociare di nutriti gruppi di persone e di avventori che stazionano

sino a tarda ora negli spazi e nelle aree pubbliche, è tuttavia necessaria una regolamentazione che contemperi le contrapposte esigenze;

- il contemperamento degli opposti interessi ed esigenze si impone al fine di tutelare la legittima aspettativa degli esercenti di poter condurre la propria attività anche nelle ore notturne nel breve periodo estivo e al contempo la legittima esigenza dei cittadini residenti di non doversi vedere esposti a un inquinamento acustico oltre i limiti della tollerabilità e dunque incompatibile con il riposo notturno.

**TENUTO CONTO** in particolare, che nelle aree cittadine innanzi descritte sono presenti numerosi esercizi di somministrazione che svolgono le proprie attività durante le ore notturne, organizzando spesso eventi musicali, la cui diffusione sonora abbisogna di una limitazione e di una regolamentazione.

**RITENUTO:**

- che compito prioritario dell'Amministrazione Comunale sia prevenire e contrastare ogni forma di conflitto interno alla comunità e, in ogni caso, scongiurare le situazioni di rischio che possano favorire l'insorgenza di fenomeni degenerativi per la sicurezza urbana;
- doveroso contemperare le esigenze espresse dal settore produttivo con l'esigenza della quiete notturna di cui è portatore la generalità dei cittadini.

**RAVVISATO** opportuno procedere a regolamentare le attività di intrattenimento all'insegna della vivibilità e del contemperamento dei contrapposti interessi di cui si è detto sin qui.

**DATO ATTO che:**

- le prescrizioni oggetto della presente ordinanza, pur nel riconoscimento del diritto alla libera attività imprenditoriale dei pubblici esercizi, intendono richiamare gli operatori all'obbligo giuridico di evitare che la frequentazione dei locali da parte dei clienti sfoci in condotte contrastanti con le norme di pubblica sicurezza;
- con la presente ordinanza si intende dettare talune prescrizioni finalizzate altresì a tutelare al meglio il decoro, l'igiene e la salute pubblica;

**CONSIDERATO che:**

- è compito dell'Amministrazione favorire lo sviluppo di dinamiche aggregative e relazionali ispirate alla sana convivialità e allo sviluppo delle attività e delle iniziative a carattere culturale;
- in tale ottica, al fine altresì di favorire il rafforzamento della filiera culturale, si valuta opportuno favorire e promuovere lo svolgimento di eventi musicali e di intrattenimento che vedano il diretto coinvolgimento e l'esibizione live di artisti, piuttosto che la mera riproduzione di musica registrata;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL e in particolare l'art. 50;
- la Direttiva Europea 2002/49/CE;
- il R.D. n. 773/1931 – TULPS;
- la Legge n. 447/1995: *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”*;
- il D.P.R. n. 227/2011: *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi-in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30.07.2010, n. 22”*;
- la Direttiva Europea 2002/49/CE;
- il D.Lgs. n. 194/2005: *“Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”*;

- il D.Lgs. n. 42/2017: *“Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico”*.
- il D.P.C.M. del 01.03.1991: *“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti e nell'ambiente esterno;*
- il D.P.C.M. del 16.04.1999: *“Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;*
- il D.M. del 16.03.1998: *“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”*.

## **ORDINA**

che su tutto il territorio Comunale, agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e affini, anche situati all'interno di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, *bed and breakfast*, case-vacanza, affittacamere, agriturismi, si applichi la disciplina contenuta negli articoli che seguono:

### **ART. 1 - TUTELA DELLA QUIETE DEI CITTADINI E DELLA VIVIBILITÀ DELLE AREE URBANE**

- Al fine di assicurare la tutela degli interessi dei cittadini che risiedono in prossimità dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per contrastare fenomeni di degrado urbano, i titolari sono tenuti, sotto la propria responsabilità, a rispettare le *“indicazioni operative”* indicate nella presente Ordinanza:
  - a) deve essere assicurata un'adeguata pulizia dell'area circostante mettendo a disposizione degli avventori idonei contenitori per i mozziconi di sigaretta, da svuotare costantemente, e asportando i residui delle consumazioni negli spazi, aree o luoghi esterni ai locali e comunque nel raggio di metri cinquanta (50) dalle porte o dal perimetro delle pertinenze, entro un'ora dalla chiusura dell'esercizio;
  - b) deve essere assicurata la piena ed effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali;
  - c) deve essere osservato l'orario di funzionamento degli apparecchi sonori e le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione;
  - d) non devono essere messi a disposizione dei frequentatori su aree pubbliche apprestamenti, mezzi fissi o mobili o altri sistemi e attrezzature che incentivino la sosta e gli affollamenti e possano, in tal senso, ostacolare o rendere difficoltoso il transito di mezzi pubblici e privati, con particolare riferimento alle forze dell'ordine e ai mezzi di soccorso;
  - e) dovranno essere adottate e curate tutte le iniziative ritenute più idonee ad evitare che l'afflusso della clientela all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande costituisca un ostacolo al passaggio dei pedoni, all'accesso alle attività circostanti nonché al traffico veicolare;
  - f) prevenire e impedire nelle ore serali o notturne comportamenti chiassosi oltre i limiti della tollerabilità.
- Il titolare di autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è obbligato a vigilare sul corretto comportamento degli avventori all'interno e nelle immediate adiacenze dell'esercizio, affinché gli stessi non causino disordini eventualmente determinati da persone in stato di manifesta ubriachezza, non creino affollamento nell'area esterna tanto da rendere difficoltoso il transito di pedoni, veicoli e mezzi di soccorso, non danneggino e/o imbrattino la strada, i muri e i veicoli parcheggiati nelle zone adiacenti.
- In considerazione del fatto che l'attività deve svolgersi nel rispetto delle norme che assicurino la tutela del riposo e della quiete pubblica e, al fine di conseguire l'obiettivo che gli avventori osservino comportamenti non contrastanti con le norme che regolamentano il vivere civile, il titolare dell'autorizzazione vigilerà, inoltre, affinché gli stessi non arrechino disturbo, mediante schiamazzi o rumori, anche a mezzo di strumentazioni sonore e veicoli, al riposo dei cittadini.

### **ART. 2 - FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SONORI**

- Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza fino al 30 settembre 2024 compreso, per i titolari di pubblici esercizi che generano impatto acustico per l'intrattenimento della propria clientela attraverso impianti di diffusione

sonora, l'orario di ogni attività di diffusione di musica riprodotta, anche con presenza di disc jockey, della tipologia "musica da discoteca" è stabilito nella fascia che va dalle ore **18:00** alle ore **23:30**, utilizzando **esclusivamente**: radio, TV e impianti elettroacustici alimentati con potenza massima di **150 W RMS**, idonei a rispettare i limiti di decibel stabiliti dalle normative in materia. È consentita la possibilità di protrarre il suddetto orario alle ore **00:30** nelle giornate di venerdì, sabato e prefestivi. Tale utilizzo non deve configurarsi come attività di trattenimento o spettacolo ai sensi degli artt. 68-69 del TULPS (di cui al successivo art. 3) ma come musica soffusa, funzionale ad allietare la permanenza del pubblico nel locale.

- La diffusione di musica suonata, in modalità live, che preveda la diretta esibizione di artisti e musicisti è consentita tutti i giorni nella fascia che va dalle ore **18:00** alle ore **00:30**, con possibilità di protrarre l'orario fino alle ore **1.30** nelle giornate di venerdì, sabato e prefestivi.
- In deroga al solo comma 1 del presente articolo, nel periodo compreso tra il 5 e il 18 agosto 2024, l'orario di ogni attività è stabilito nella fascia che va dalle ore **18:00** alle ore **01:30** del giorno successivo.
- È consentito il ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 5, della Legge n. 447/1995, con la quale si attesta che la fonte sonora è compatibile con i limiti e con le caratteristiche di cui al comma 1, ed è poco significativa sotto l'aspetto dell'impatto acustico nonché rispettosa dei limiti di rumorosità previsti dalla normativa generale vigente.
- La documentazione e le dichiarazioni sopra menzionate vanno presentate, per via telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP, tramite la procedura seguente: **Edilizia, Ambiente, Altri Adempimenti\AMBIENTE (A.U.A., Emissione in atmosfera, Scarichi, Rifiuti, ecc.)\Inquinamento acustico\Comunicare il rispetto dei valori di zona circa l'emissione di rumore.**
- A richiesta delle autorità di vigilanza e della Polizia Locale, il titolare dell'esercizio dovrà sempre e comunque esibire le schede tecniche dei diffusori e/o degli amplificatori o, in alternativa, rendere visibili le etichette previste delle normative vigenti apposte sugli stessi.

Devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:

- gli apparecchi devono essere tenuti all'interno dell'area di pertinenza dell'esercizio (si considera area di pertinenza dell'esercizio quella costituita da un ambiente ben delimitato, con copertura fissa o retrattile. Sono esclusi ombrelloni e tende da sole);
- non è consentita alcuna installazione di apparecchi sussidiari di altoparlanti complementari esterni;
- i diffusori acustici devono essere rivolti in modo tale da non arrecare disturbo, per la diffusione diretta di suoni, alle eventuali abitazioni poste nelle immediate vicinanze del locale;
- è vietato l'utilizzo di qualsiasi forma di intrattenimento effettuato con l'utilizzo di bolle di sapone, diffusori di fumo ed esibizione di ballo su cubi o altri impianti e arredi.

### **ART. 3 – TRATTENIMENTI MUSICALI EX ARTT. 68, 69, 80 TULPS – SPETTACOLI VIAGGIANTI**

- Le attività di cui al presente articolo devono svolgersi esclusivamente all'interno delle aree, sia pubbliche che private, di pertinenza dell'esercizio, regolarmente autorizzate. Tali attività, inoltre, potranno svolgersi sul suolo pubblico, sempre che ne sia stata concessa la relativa occupazione per finalità di somministrazione.
- Il Comune di Rionero in Vulture si riserva la facoltà di limitare il numero dei giorni per l'effettuazione dei trattenimenti musicali di cui al presente articolo, o di negare l'autorizzazione, in presenza di una situazione di disturbo della quiete pubblica, di grave pregiudizio del decoro urbano o di particolari condizioni ambientali (aree cortilizie, condominiali, ecc.) oppure se acusticamente in forte conflitto per la vicinanza a manifestazioni o iniziative già autorizzate e patrocinate dall'Amministrazione Comunale.
- Per gli spettacoli viaggianti (giostre, aere esterne dei circhi, luna park) di qualsiasi tipologia, natura e caratteristiche, posizionate all'interno di tutto il territorio comunale, si applica quanto disposto dalla presente Ordinanza.

#### ART. 4 – SANZIONI

- Fatte salve le sanzioni eventualmente previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale in materia, le violazioni alle norme della presente Ordinanza, quando non sono considerate reati e non siano sanzionate da altre Leggi o Regolamenti, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

VIOLAZIONE	SANZIONE
Art. 1	da € 500,00 a € 1.500,00 <b><u>pagamento in misura ridotta € 1.000,00</u></b>
Artt. 2 e 3	da € 250,00 a € 1.500,00 <b><u>pagamento in misura ridotta € 500,00</u></b>

- Le violazioni agli artt. 2 e 3 comportano anche l'applicazione della sanzione accessoria, nello specifico:
  - in caso di seconda violazione nell'anno solare l'**inibizione all'utilizzo degli impianti sonori per giorni quindici (15)** a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di accertata violazione;
  - in caso di successive violazioni verrà applicata la **chiusura dell'esercizio per giorni dieci (10)** consecutivi a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di accertata violazione;
  - nel caso che la configurazione degli impianti risulti manipolato e/o difforme a quanto autorizzato, si procederà con l'**immediata inibizione** all'utilizzo di diffusori sonori, fatte salve le sanzioni di carattere penale.
- Per l'accertamento delle violazioni potranno essere utilizzati anche gli impianti di videosorveglianza installati dal Comune di Rionero in Vulture.
- La tolleranza negli orari stabiliti, di inizio e di fine attività, è di minuti venti (20).

#### ART. 5 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Tutte le autorizzazioni in deroga precedentemente rilasciate dovranno essere adeguate alle disposizioni della presente ordinanza entro il termine di quindici (15) giorni dalla sua entrata in vigore.
- La presente ordinanza annulla e sostituisce ogni altro atto precedentemente emanato in materia di emissioni acustiche e sospende per il periodo di validità quanto previsto nel vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana.
- La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.
- La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia operanti sul territorio sono incaricate di far osservare la presente ordinanza.
- Nel caso ricorrano le fattispecie previste dall'art. 3, comma 18 della Legge n. 94/2009, il verbale di accertamento verrà inoltrato al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio per la verifica di eventuali violazioni di disposizioni tributarie.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Basilicata entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione.

La presente ordinanza viene inviata per quanto di competenza:

- a S.E. il Sig. Prefetto della Provincia di Potenza;
- al Sig. Questore di Potenza;
- al Sig. Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri;

al Comando Compagnia Carabinieri di Melfi;  
al Comando Tenenza Guardia di Finanza Rionero in Vulture;  
al Comando Stazione Carabinieri di Rionero in Vulture;  
al Comando Polizia Locale Rionero in Vulture;  
alla S.I.A.E. di Melfi;  
alle Associazioni di categoria.

*dalla Residenza Comunale, 2 luglio 2024*

**Il Sindaco**  
Mario DI NITTO

